

Allegato "A" al n.9583/6081 di Repertorio/Raccolta.

STATUTO

Titolo I - Denominazione - Sede

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata "Società Italiana per la Gestione Unificata ed Interdisciplinare del Dolore muscolo-scheletrico e dell'Algodistrofia, in breve "Società Italiana G.U.I.D.A."

Art. 2

L'Associazione ha sede in Lucca, via di Poggio, n.48

Titolo II - Scopi

Art. 3

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, né alcuna finalità politica né sindacale.

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere ricerche attinenti il dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
  - organizzare attività culturali sul dolore muscolo-scheletrico, l'algodistrofia e le patologie di afferenza. In particolare la Società Italiana G.U.I.D.A. si impegna nella promozione e svolgimento dell'attività ECM (Educazione Continua in Medicina) conformi alle direttive ministeriali;
  - collaborare con il Ministero della Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche;
  - promuovere l'attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli associati;
  - elaborare trial di studio, linee guida in collaborazione con ASSR (Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali) e FISM (Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane), in conformità a quanto espresso nel Decreto Ministeriale del 31 maggio 2004 e alla natura federativa di FISM.
- In particolare, a titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:
- organizzare convegni sul dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
  - promuovere corsi di aggiornamento ai clinici sui progressi della ricerca;
  - curare l'aggiornamento di una raccolta bibliografica contenente studi, sperimentazioni, indagini epidemiologiche che abbiano come oggetto il dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia;
  - curare la pubblicazione dei dati raccolti;
  - promuovere, facilitare e coordinare le relazioni fra quanti, persone fisiche ed istituzioni, siano interessati alla conoscenza del dolore muscolo-scheletrico e l'algodistrofia nei vari aspetti medici e biologici;
  - incentivare e facilitare i contatti fra clinici italiani e stranieri delle varie discipline che studiano il dolore



muscolo-scheletrico e l'algodistrofia.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà collaborare con altri enti per lo sviluppo di iniziative connesse o collegate con le sue finalità istituzionali.

#### Titolo III - Patrimonio - Mezzi finanziari - Durata

##### Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dai contributi, dai finanziamenti e dalle eventuali entrate a qualsiasi titolo conseguite, provenienti da enti pubblici o privati di qualsiasi natura, nonché da persone fisiche e dalle attività svolte dall'Associazione, osservate in ogni caso le disposizioni di legge circa le entrate di enti di natura associativa ed in particolar modo la disciplina relativa alle acquisizioni delle persone giuridiche e relative conseguenze.

Con tali finanziamenti l'Associazione doterà gli studi e le ricerche (e quindi anche gli studiosi ed i ricercatori) indirizzati nei campi di cui all'oggetto sociale.

I fondi reperiti dovranno essere utilizzati tutti ed esclusivamente per gli scopi di cui all'Art. 3 dello statuto sociale. Potranno inoltre riguardare l'acquisto di strumentazione, il pagamento di materiale, beni di consumo, spese di pubblicazioni, nonché prestazioni di servizi tecnici ed amministrativi finalizzati all'attività dell'Associazione, l'istituzione di borse di studio.

Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l'esclusione di contributi che, anche indirettamente, possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

La destinazione di fondi potrà avvenire, secondo l'intenzione dell'ente o della persona donante.

Per il raggiungimento dei fini suddetti potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici o privati. Il patrimonio dell'Associazione è amministrato dal Direttivo nelle persone del Presidente e del Direttore Esecutivo. I fondi e i finanziamenti ottenuti, nelle forme deliberate dall'assemblea, saranno depositati presso l'istituto bancario che il Consiglio Direttivo sceglierà.

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidità residua ed il patrimonio sociale saranno devoluti ad altre associazioni di ricerca medico-scientifica o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 5

L'Associazione ha durata illimitata.

La stessa comunque non può sciogliersi prima che le obbligazioni da essa assunte non siano totalmente adempiute. L'Associazione è amministrativamente autonoma e regolata dal presente statuto.

Titolo IV - Soci

Art. 6

All'Associazione possono essere ammessi, senza discriminazioni né limitazioni, gli studiosi e clinici che esplicano attività scientifica concernente il dolore muscolo-scheletrico, l'algodistrofia e le patologie di afferenza, che ne facciano espressa domanda e che dichiarino di conoscere ed approvare lo statuto.

Le domande dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita della Associazione. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento mortis causa e non è rivalutabile.

Art. 7

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. I soci inadempienti per 3 (tre) anni consecutivi al suddetto versamento della quota associativa saranno esclusi con delibera del Consiglio Direttivo.

Titolo V - Organi sociali

Art. 8

Gli organi statutari della Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Gli organi vengono eletti con un procedimento di elezione democratica, a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo.


Le cariche sociali non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Titolo VI - Assemblea dei soci

Art. 9

L'Assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati.

L'assemblea generale esamina l'attività svolta



dall'Associazione nell'annata precedente e formula proposte per il programma successivo e delibera su quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla Legge o dal presente statuto, o in quanto le sia sottoposto dal Consiglio direttivo.

#### Art. 10

L'Assemblea e/o il Consiglio Direttivo devono riunirsi almeno una volta all'anno.

Essa è convocata con delibera del Consiglio Direttivo almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera o con comunicazione a mezzo fax o posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, nella quale sono specificate le questioni all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

#### Art. 11

L'Assemblea in via ordinaria:

- nomina per le elezioni a scrutinio segreto i componenti il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulle materie di sua competenza per statuto o per legge.

L'assemblea in forma straordinaria delibera su tutte le modificazioni da apportare allo statuto e sullo scioglimento anticipato dell'associazione.

#### Art. 12

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà degli associati più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere, salvo quelle aventi per oggetto le modifiche dello statuto per quali si richiese la presenza dei 2/3 (due terzi) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, sono validamente deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per le deliberazioni in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio è necessario la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta conferita ad altro socio della medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ciascun socio non può ricevere più di dieci deleghe. La delega non può essere conferita a chi non è socio.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un voto.

Non sono ammessi voti plurimi.

## Titolo VII - Consiglio Direttivo

### Art. 13

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 21 (ventuno) membri, purché in numero dispari, secondo la deliberazione dell'Assemblea che li nomina.

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) da un Consigliere con mansioni di Presidente dell'Associazione;
- b) da un (1) Consigliere con mansioni di Direttore Esecutivo;
- d) da tre (3) Consiglieri, componenti del Comitato Esecutivo;
- e) da almeno 10 (dieci) Consiglieri con compiti organizzativi di altrettante aree tematiche concernenti gli obiettivi culturali dell'Associazione;
- f) da un Consigliere con mansioni di Past-President dell'Associazione;

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora non siano già stati eletti in sede di nomina, elegge al suo interno il Presidente e il Direttore Esecutivo.

Il Presidente dura in carica per un esercizio, e comunque fino alla sua sostituzione.

Il Presidente è rieleggibile in tale carica; alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvederà ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente.

Il Consiglio, qualora non siano già stati eletti in sede di nomina, nomina, anche tra soggetti esterni, un tesoriere ed un segretario, che possono coincidere anche in un unico soggetto.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea e durano in carica due anni.

I consiglieri possono essere rieletti. Le mansioni ed i compiti previsti dallo statuto, ivi compresa la carica di Presidente, possono essere attribuite al consigliere eletto solo per il massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove per iniziativa del Presidente dell'Associazione, il quale sarà comunque obbligato a convocarlo quando gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le delibere devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e in caso di assenza da altro consigliere designato dai consiglieri.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente

dell'Associazione; può nominare inoltre il Segretario e il Tesoriere.

Qualora venisse a mancare un Consigliere, compreso il Presidente i rimanenti Consiglieri provvederanno alla sua sostituzione per cooptazione a titolo provvisorio sino alla prossima Assemblea, la quale provvederà in modo definitivo con scadenza di mandato omogenea a quella del Consiglio in carica.

Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.

#### Art. 14

Al Presidente ed al Direttore Esecutivo è attribuita la rappresentanza della Associazione, con firma libera, per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio, ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta l'Associazione in giudizio con facoltà di promuovere azioni od istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione; egli può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto dell'Associazione e nominare, all'uopo, avvocati e procuratori alle liti. La rappresentanza dell'Associazione spetta, inoltre, ai Consiglieri Delegati nei limiti delle rispettive deleghe.

#### Art. 15

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, essendo ad esso deferito tutto quanto, per legge e per statuto, non sia riservato ad altri organi dell'Associazione.

Spettano peraltro a titolo esemplificativo, al Consiglio direttivo i seguenti compiti:

- delinea le linee guida dell'Associazione;
- tiene il registro dei soci;
- predispone la relazione generale annuale delle attività dell'Associazione;
- convoca l'assemblea generale;
- nomina e revoca il Presidente;
- predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
- stabilisce la sede e la data del Congresso della Società;
- elabora ed approva il programma scientifico del Congresso della Società;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione dei soci;
- delibera l'importo della quota associativa annuale; attiva Sezioni Regionali ed Interregionali;
- attiva Gruppi di Studio;
- approva i bilanci preventivi ed il rendiconto consuntivo;
- esamina il consuntivo delle attività scientifiche svolte dagli associati durante il periodo e prende atto delle nuove acquisizioni riguardanti il dolore muscolo-scheletrico e

l'algodistrofia;

- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può conferire ai suoi componenti delega per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

#### Art.16

Il Presidente, ed il Direttore Esecutivo in caso di assenza o impedimento del Presidente, e i Consiglieri Delegati, se nominati, rappresentano l'ente di fronte ai terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.

#### Titolo VIII - Collegio dei Revisori dei Conti

#### Art.17

I Revisori dei Conti, ove nominati, sono eletti, nel numero di tre (3), dall'Assemblea, stabilendone il compenso all'atto della nomina.

I Revisori dei Conti, ove nominati, devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

#### Art.18

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Gerolamo BIANCHI, Carlo CISARI, Sergio CRIMALDI, Ombretta DI MUNNO, Oscar Massimiliano EPIS, Pietro FIORE, GATTI Davide, Giovanni IOLASCON, Giulia LETIZIA MAURO, Alberto MIGLIORE, Biagio MORETTI, Luca PADUA, Giuseppina Carolina RESMINI, Umberto TARANTINO, Carlo Lauro Maria TREVISAN, Dr. Giuseppe Trapani Notaio I.S.